



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n.6960/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della V Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto"  
( Reg.Gen.n.183)**

Ad iniziativa dei Consiglieri D'Angelo, Francesco Vincenzo Nappi, Ruggiero, Romano, Paolino, Ianniciello, Martusciello, Amente, Nocera, Schiano Di Visconti, Ermanno Russo e Colasanto.

Depositata il 14 marzo 2011

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **23 MAR. 2011**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri: D'Angelo, Francesco Vincenzo Nappi,  
Ruggiero, Romano, Paolino, Ianniciello, Martusciello, Amente, Nocera,  
Schiano, Ermanno Russo e Colasanto*

*(Registro Generale numero 183)*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## RELAZIONE

Il Registro Italiano di Dialisi e Trapianto (RIDT) è nato nel 1996 con l'obiettivo di ottenere dati completi ed aggiornati di tutti i pazienti in dialisi in Italia ed è stato organizzato con struttura federale sulla base dei registri regionali. A partire dal 1996, quasi tutte le regioni italiane hanno istituito con legge il registro.

In particolare alcune regioni avevano già disciplinato il funzionamento del registro : la Regione Lazio con DGR N 7940 del 1987, la Regione Emilia Romagna con la L. R. 9 marzo 1990 n. 15 allegato H) e con la DGR 1485/1997 per la nomina del il Comitato Tecnico-scientifico.

Tra le ultime la Regione Sicilia con decreto 3423 del 22/12/2008.

**Ad oggi 18 regioni su 20 (tutte tranne Campania e Molise) hanno emanato leggi istitutive del Registro Regionale di Dialisi e Trapianto.**

Scopo del Registro è quello di avere un flusso di dati continuo sulle caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti. Dall'analisi dei dati epidemiologici e di confronto con le altre regioni è possibile ricavare informazioni preziose per la scelta di indirizzi di politica sanitaria e per una mirata allocazione delle risorse.

Ad esempio dagli indicatori di frequenza è possibile valutare se il numero dei dializzati o trapiantati è percentualmente uguale o diverso da quello di altre regioni (come pure il tipo di dialisi scelto, il tipo di membrane adoperato e così via), dagli indicatori di impatto (mortalità, morbilità) si può evincere la qualità delle cure erogate, come pure si possono avere dati di mobilità sanitaria, dati di incidenza e prevalenza di infezioni virali, etc.

In conclusione il Registro si pone come supporto all'attività di programmazione dell'Assessorato alla Sanità ed al governo della spesa sanitaria regionale **senza determinare costi aggiuntivi.**

Nelle regioni in cui è attivo da tempo il Registro si è osservato un **rigoroso controllo della spesa** di settore e una **notevole capacità di previsione** dei bisogni con scelte oculate di politica sanitaria a beneficio non solo dei pazienti ma dell'intera collettività.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **RELAZIONE ECONOMICA**

**La seguente proposta di legge non comporta aggravio di spesa per la Regione Campania.**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge si propone:
  - a) una corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della Nefrologia, dialisi e trapianto;
  - b) monitoraggio e contenimento della spesa sanitaria nel settore;
  - c) raccolta di dati epidemiologici per la stima dei bisogni annuali e per adeguati programmi di prevenzione;
  - d) istituzione di un Registro Regionale Campano di Dialisi e Trapianto;
  - e) istituzione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 2

(Registro regionale di dialisi e trapianto renale)

1. Per i fini previsti dall'articolo 1 presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania è istituito il Registro Regionale di Dialisi e Trapianto Renale.
2. Sul Registro di cui al precedente comma 1 sono annotati tutti i soggetti immessi in un Programma di dialisi cronica ed i pazienti sottoposti a trapianto renale, residenti nella Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

---

Art. 3

(Scheda di rilevazione dati)

1. Per i fini previsti dalla lettera c) comma 1 dell'articolo 1, il Registro utilizza la scheda di rilevazione della Società Italiana di Nefrologia, Società a carattere scientifico con finalità di interesse generale e utilità sociale.
2. La scheda di cui al precedente comma 1, è trasmessa alla V Commissione Permanente del Consiglio Regionale per il parere. Entro venti giorni dalla trasmissione la Commissione esprime il parere, decorso tale termine il parere si ritiene acquisito.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 4

(Comitato tecnico scientifico regionale)

1. E' istituito presso l'Assessorato della Sanità il Comitato Tecnico Scientifico Regionale.
2. Il Comitato è costituito da:
  - a) l'Assessore alla Sanità o suo delegato dirigente dell'Assessorato in qualità di Presidente;
  - b) un rappresentante per ogni provincia (Direttore di U.O.C.di Nefrologia e dialisi ) nominati dall'assessore alla Sanità;
  - c) un rappresentante della SIN (Società Italiana di Nefrologia);
  - d) un rappresentante di Centri Privati Accreditati nominato dall'assessore alla Sanità;
  - e) un rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei pazienti;
  - f) un funzionario regionale nella qualità di segretario.
3. Nello svolgimento dei compiti attribuiti ed in relazione ai temi trattati il Comitato può di volta in volta essere integrato da esperti di settore .
4. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.
5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore alla Sanità nomina i componenti del Comitato.
6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5

(Compiti del Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico presenta annualmente all'assessorato una relazione sull'attività svolta in relazione a dati epidemiologici, alla programmazione di spesa e prevenzione della malattie renali e, di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico, avanza proposte in ordine alle evoluzioni della terapia dialitica, a nuovi strumenti da introdurre e alle innovazioni tecnico – scientifiche.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 6

(Compiti dei centri di Nefrologia e dialisi)

1. Al momento della immissione di un paziente in un programma di dialisi cronica, il Centro di Nefrologia o Dialisi che inizia il trattamento, ha l'obbligo di comunicare alla ASL di appartenenza ed al Referente del Registro previsto dall'articolo 2, entro quindici giorni dal primo trattamento dialitico, utilizzando la scheda di rilevazione prevista dall'articolo 3.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 7

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti all'articolo 6 comporta:
  - a) per le strutture private accreditate la sospensione del pagamento delle prestazioni e, in caso di recidiva, la sospensione dell'accreditamento;
  - b) per i Direttori e/o i Responsabili delle Unità Ospedaliere di Nefrologia e dialisi costituisce obiettivo contrattuale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 8

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.